ALLEGATO *F*

ACCERTAMENTI ATTITUDINALI
(art. 11 del bando)

1. GENERALITA'

Gli accertamenti attitudinali, ai quali i concorrenti idonei alle precedenti prove saranno sottoposti, vengono di seguito riportati unitamente alle modalità di svolgimento e di valutazione di ciascuna prova, si svolgeranno ai sensi delle direttive di Forza Armata vigenti all'atto degli accertamenti.

2. EFFICIENZA FISICA

a. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica

1) Presentazione
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta ginnica e scarpette ginniche.

2) Generalità
I concorrenti dovranno effettuare le prove alla presenza di almeno un membro della commissione per gli accertamenti attitudinali, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da parte della commissione per gli accertamenti attitudinali.
Il superamento delle prove concorrerà, unitamente agli esiti delle restanti prove attitudinali, alla formazione del giudizio finale in attitudine.

3) Addominali
Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sotto indicato di flessioni del tronco entro il tempo limite massimo di due minuti, con le seguenti modalità di esecuzione:
- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate e piedi bloccati da altro concorrente;
- sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale, quindi da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il pavimento e quindi rialzare il tronco senza riposare.

Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggerà quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni Sportive Italiane.

4) Corsa 800 metri piani
Il concorrente alla ricezione dell'apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 800 metri su una pista opportunamente approntata, scegliendo la posizione di partenza e senza l'uso di scarpe chiodate.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite cronometraggio manuale eseguito da personale qualificato "Istruttore ginnico" incaricato con due differenti cronometri: al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti; inoltre detto rilevamento sarà eventualmente arrotondato -per difetto- al secondo.
Alla fine di ogni batteria un membro della commissione controllerà i tempi rilevati e ne comunicherà l'esito a ciascun concorrente.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni sportive italiane.

5) Piegamenti sulle braccia
   - Impugnatura dell'attrezzo e posizione di partenza: il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona, con il palmo delle mani poggiato sul pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra.
   - Esecuzione: il concorrente alla ricezione dell'apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire, senza soluzione di continuità, i piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità:
     - sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
     - una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto o con il viso;
     - ripetere i piegamenti senza interruzioni o pause di riposo.
   - Durata: Il tempo limite è 2 minuti; un membro della commissione, osservatore dell'esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova.

b. Modalità di valutazione dell'idoneità nelle prove di efficienza fisica
Il punteggio da attribuire alle prove di efficienza fisica sarà pari alla somma aritmetica dei punti conseguiti in ogni singola prova secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate. Sarà giudicato inidoneo ed escluso contestualmente dal concorso il candidato la cui somma aritmetica dei punti ottenuti nelle singole prove di efficienza fisica risulterà inferiore a 2 su un massimo di 7,50.

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE			
ADDOMINALI tempo massimo 2'	CORSA PIANA mt. 800	PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	Punti/esito
> 85	< 2 minuti e 18''	n > 50	2,50
71 – 85	da 2 min. e 18'' a 2 min. e 31''	46 ≤ n ≤ 50	2
56 – 70	da 2 min. e 32'' a 2 min. e 52''	40 ≤ n ≤ 45	1,50
41 – 55	da 2 min. e 53'' a 3 min. e 09''	30 ≤ n ≤ 39	1
30 – 40	da 3 min. e 10'' a 3 min. e 30''	20 ≤ n ≤ 29	0,50
< 30	> 3 minuti e 30''	n ≤ 19	0

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE			
ADDOMINALI tempo massimo 2'	CORSA PIANA mt. 800	PIEGAMENTI SULLE BRACCIA	Punti/esito
> 70	< 3 minuti e 31''	n > 35	2,50
56 – 70	da 3 min. e 31'' a 3 min. e 48''	30 ≤ n ≤ 35	2
41 – 55	da 3 min. e 49'' a 4 min. e 15''	25 ≤ n ≤ 29	1,50
31 – 40	da 4 min. e 16'' a 4 min. e 33''	20 ≤ n ≤ 24	1
20 – 30	da 4 min. e 34'' a 4 min. e 50''	15 ≤ n ≤ 19	0,50
< 20	> 4 minuti e 50''	n ≤ 14	0

c. Comportamento da tenere in caso di infortunio
concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per gli accertamenti attitudinali. Questa, sentito il responsabile del locale servizio

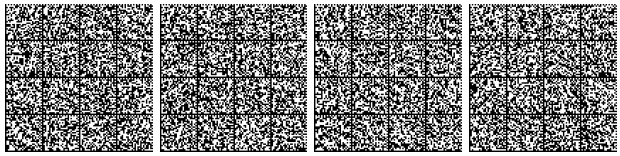

sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data dell'effettuazione delle prove.
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una indisposizione o che si infortunano prima o durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il responsabile del locale servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno ammessi alla ripetizione della prova e quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante l'effettuazione della stessa la interrompono volontariamente per qualsiasi causa. Allo stesso modo non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione della prova che pervengono da concorrenti che l'hanno portata comunque a compimento, anche se con esito negativo, o che hanno rinunciato a portarla a termine.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati -con le modalità indicate nell'art. 5 del bando- per sostenere tali prove in altra data compatibile con lo svolgimento del concorso e comunque entro il termine di approvazione della graduatoria di merito di cui all'art.14 del bando.
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenere le prove in tale data, la commissione attribuirà il giudizio di inidoneità alla selezione attitudinale. Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

3. EFFICIENZA INTELLETTIVA

I test intellettivi e/o attitudinali potranno essere di tipo tradizionale (carta/matita) o informatizzati. Modalità di dettaglio circa la somministrazione dei test verranno fornite dalla predetta commissione prima dell'inizio della prova.
La valutazione finale dell'efficienza intellettiva si concretizzerà nell'attribuzione di un punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto:

a) alla risposta esatta un punteggio positivo (+1);
b) alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto, che potrà essere stabilita dalla commissione, previa definizione, prima dell'inizio della prova, del relativo criterio che dovrà essere inserito nel verbale preliminare e comunicato ai concorrenti prima della somministrazione dei test;
c) il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà convertito in un punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune tabelle predisposte dal Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare, utile al fine dell'idoneità attitudinale.

4. GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE

La valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà nell'attribuzione di un punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto:

a) colloquio individuale: valutazione espressa in decimi (punteggio grezzo) moltiplicata per il coefficiente 0,8 (punteggio standard);
b) intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi (punteggio grezzo) moltiplicata per il coefficiente 0,2 (punteggio standard).

Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente (almeno 6) ai fini del corretto svolgimento della prova di gruppo la stessa non sarà effettuata ed il punteggio sarà riconsiderato dalla commissione in maniera proporzionale.
La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l'effettuazione di un secondo colloquio di approfondimento che sarà svolto, a cura del personale specialista nella selezione attitudinale. In questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda prova. I casi in cui si proceda all'effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati dalla stessa commissione prima della selezione attitudinale e dovranno essere riportati nel verbale preliminare.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE
Verrà giudicato INIDONEO e quindi escluso dal concorso il concorrente che si trovi almeno in una delle seguenti condizioni:
a) EFFICIENZA FISICA: valutazione finale inferiore a 2/7,5;
b) EFFICIENZA INTELLETTIVA: punteggio totale inferiore a 3/10;
c) GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE: punteggio totale standard inferiore a 3/10 (punteggio colloquio individuale X 0,8 + punteggio conferenza o intervista di gruppo X 0,2);
d) giudizio di insufficiente nel colloquio individuale, equivalente ad un punteggio grezzo inferiore a 3/10;
e) VALUTAZIONE COMPLESSIVA: punteggio totale inferiore a 12,5/27,5 (efficienza fisica + efficienza intellettiva + giudizio psicoattitudinale).

20E00291

ENTI PUBBLICI STATALI

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riapertura dei termini del bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare l'art. 22;

Visto il regolamento del Consiglio nazionale forense n. 1 del 20 novembre 2015 sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale ed in particolare l'art. 2 che istituisce la Scuola superiore dell'avvocatura per cassazionisti che opera mediante un Consiglio di sezione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

Visto il bando 2019 - Protocollo CNF: AMM21/10/19_036334U - per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 84 del 22 ottobre 2019;

Considerato che il Consiglio nazionale forense nella seduta plenaria del 13 dicembre 2019, su proposta del Consiglio di Sezione, ha sostituito l'art. 4 comma 3 del vigente regolamento del Consiglio nazionale forense n. 1 del 20 novembre 2015 con la seguente previsione:

«3. Sono criteri di effettività nell'esercizio della professione, ai fini dell'accesso al corso:

1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di appello civile;

oppure

2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di appello penale;

oppure

3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabile.

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi patrocinati di cui ai numeri precedenti sono considerati anche i giudizi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea o presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

In ogni caso, qualora non sia raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in uno dei numeri precedenti saranno computati cumulativamente giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi contemplate, a condizione che sia raggiunta la soglia di almeno 5 giudizi sub 1), 10 giudizi sub 2), 10 giudizi sub 3). In tal caso i giudizi patrocinati sub 1) dei quali il candidato intenda avvalersi per il raggiungimento del requisito minimo avranno valore doppio rispetto a quelli sub 2) e 3)»

Considerato che il Consiglio nazionale forense nella seduta plenaria del 13 dicembre 2019, su proposta del Consiglio di sezione, ha modificato, l'art. 9 comma 2 del vigente regolamento del Consiglio nazionale forense n. 1 del 20 novembre 2015 con la seguente previsione:

«2. Con proprio provvedimento il Consiglio nazionale forense nomina, su proposta del Consiglio di sezione, la Commissione per la verifica di idoneità, che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del Consiglio nazionale forense, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni